

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 6

Adunanza 1 settembre 2009

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI CIRIÈ - VARIANTE PARZIALE N. 15 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA'.

Protocollo: 108 – 31273/2009

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIANFRANCO PORQUEDDU, CARLO CHIAMA, ALBERTO AVETTA, MARCO BALAGNA, PIERGIORGIO BERTONE, UGO PERONE, MARIAGIUSEPPINA PUGLISI, ROBERTO RONCO, IDA VANA e con la partecipazione del Vicesegretario Generale NICOLA TUTINO.

Sono assenti gli Assessori UMBERTO D'OTTAVIO e ALESSANDRA SARTORIO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Presidente della Provincia.

Premesso che per il Comune di Ciriè la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 8-24853 del 21/04/1983, successivamente modificato con le seguenti Varianti n. 1, n. 1bis e n. 2, approvate rispettivamente con deliberazioni G.R. n. 202-1658 del 12/11/1990, n. 46-5949 del 12/02/1996 e n. 4-3482 del 16/07/2001;
- ha approvato dieci Varianti Parziali al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha adottato le seguenti Varianti parziali al P.R.G.C.:
 - n. 5 con deliberazione C.C. n. 5 del 05/02/2001 (non approvata in quanto parzialmente sostituita con la variante n. 7);
 - n. 6 con deliberazione C.C. n. 15 del 13/03/2001 (non approvata e sostituita dalla variante n. 11);
 - n. 8 con deliberazione C.C. n. 47 del 21/07/2003 (non approvata e parzialmente sostituita dalla variante n. 11);
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 39 del 6 luglio 2009, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 15 al suddetto P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, che ha trasmesso alla

Provincia, in data 21/07/2009 (pervenuto in data 24/07/09), per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma;
(Prat. n. 098/2009);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 15.406 abitanti al 1971, 19.004 abitanti al 1981, 18.151 al 1991 e 18.178 abitanti nel 2001, dati che confermano un andamento demografico sostanzialmente costante, negli ultimi anni;
- superficie territoriale: 1.776 ettari, prevalentemente di pianura e con pendenze inferiori ai 5°. Per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli, 267 ettari appartengono alla I^a Classe e 973 appartengono alla II^a Classe, complessivamente rappresentano il 70% dell'intero territorio. È anche caratterizzato dalla presenza di aree boscate, su una superficie di 34 ettari;
- risulta compreso nel Circondario Provinciale di Lanzo-Ciriè, Sub-ambito "Area Ciriè", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione;
- è individuato dal P.T.C. come centro locale per i servizi di IV^a livello superiore;
- insediamenti residenziali: non risulta compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2. delle N.d.A.);
- sistema produttivo: il P.T.C. lo individua come capoluogo del relativo Bacino di valorizzazione produttiva e come "nodo" di riequilibrio indotto;
- fa parte del Patto Territoriale della Stura;
- è individuato dal Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) e dal P.T.C. come centro turistico di *interesse provinciale* e come centro storico di notevole rilevanza;
- infrastrutture viarie:
 - è attraversato dalle Strade Provinciali n. 2, 15, 16, 18 e 22;
 - è interessato da un progetto di nuova viabilità;
 - è attraversato dalla Ferrovia Torino-Ceres e nel territorio comunale è presente una stazione; il P.T.C. individua il Comune di Ciriè come Nodo di interscambio di tipologia "B" e di livello gerarchico 2;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dai Torrenti Stura di Lanzo e Banna, i cui corsi sono compresi nell'elenco dell'art. 20 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale. Per effetto di tale norma, lungo detti corsi compete alla Regione Piemonte, il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.lgs. n. 42/2004, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. n. 20/89;
 - la Banca Dati Geologica della Regione Piemonte, evidenzia 10 ettari del territorio comunale come "aree inondabili" con tempo di ritorno compreso tra 25 e 50 anni e 196 ettari con un tempo di ritorno superiore ai 50 anni;
 - il "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico" (P.A.I.) adottato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/2001, evidenzia l'inserimento in fascia A, B e C di 477 ettari di territorio comunale (pari al 27% del totale), la presenza di un limite di progetto tra fascia B e C, con una estensione pari a circa m 870 e n. 2 movimenti franosi;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 15 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 39 del 6 luglio 2009 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 15, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche al Piano vigente, nelle more della definizione del Nuovo Piano:

- perimetrazione aree a parcheggio delle localizzazioni commerciali “L2/1” (Bennet) e “L2/2” (Ipercoop);
- ampliamento dell’edificio sede dell’Istituto Troglia per la realizzazione di locali destinati ad attività teatrali;
- stralcio dell’area di valore ambientale “aa1”, avente superficie pari a mq 2.659 e contestuale inserimento nella zona definita “nucleo rurale - Nr3”, al fine di consentire all’azienda insediata la ristrutturazione e/o l’ampliamento di fabbricati e di impianti esistenti;
- ripermetrazione delle zone “nucleo frazionale - NF2”; “impianti produttivi - II5” e di “nuovo impianto residenziale - An8”, quest’ultima senza incremento di capacità insediativa;
- ampliamento della zona “IT10” - Ecostazione Consortile, per una superficie pari a mq 1.734, riducendo l’area a servizi pubblici “S19c2” di mq 846 e un’area agricola limitrofa, di mq 898;
- soppressione dell’ambito assoggettato a Piano di Recupero Obbligatorio posto tra le vie Braccini e Giordano;
- correzione di errori grafici sulle Tavole di Piano;
- adeguamenti alle Norme Tecniche di Attuazione, riguardanti:
 - aree di *riordino e rilocalizzazione produttiva* “Ir2” - possibilità di incremento delle superfici delle attività insediate;
 - aree di valore ambientale “aa2” - integrazione degli interventi ammissibili, con ristrutturazione e sostituzione edilizia;
 - Centro Storico e Centro Urbano - ammissibilità di delocalizzare la dismissione di standard negli Strumenti Urbanistici Esecutivi relativi;
 - Nuclei Frazionali - ammissibilità di realizzare accessi attraverso aree agricole di piccoli lotti edificabili;
 - disciplina modifica destinazione d’uso di unità immobiliari in vigenza di convenzione urbanistica;
 - articolo 40 - aumento dell’altezza media ammissibile per i bassi fabbricati e soppressione del termine “autorizzazione edilizia”;

La documentazione di Variante contiene la verifica di conformità delle proposte con il dettato del settimo comma dell’articolo 17 L.R. 56/77; non contiene indicazioni per quanto attiene la compatibilità delle modifiche con il contenuto del Piano di Zonizzazione Acustica né riporta alcuna considerazione in riferimento ad eventuali cause di esclusione o di attivazione del processo di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), come richiesto dalla vigente normativa in materia;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell’Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291-26243 del 01/08/2003 ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003;

tenuto conto che ricade solamente sull’Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell’art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell’art. 17 della L.R. n. 56/77, così come

modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 07/09/2009;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 05/08/2009;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti e più specificatamente quanto stabilito, nell'ultimo periodo del punto 1. *“La deliberazione può essere corredata da segnalazioni di eventuali incompletezze materiali nell'elenco degli elaborati trasmessi e costituenti il P.R.G., ai sensi delle leggi vigenti e dallo stato dell'iter di eventuali progetti sovracomunali approvati o in corso di approvazione, riguardanti l'ambito del territorio comunale”*;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17, L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 15 al P.R.G.C. del Comune di Ciriè, adottato con deliberazione C.C. n. 39 del 6 luglio 2009, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovracomunali;
2. di dare atto che, rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante Parziale n. 15 al P.R.G.C. vengono segnalate le seguenti incompletezze materiali:
 - si ricorda che a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs 4/2008 e in ambito regionale, della D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008, (supplemento al B.U.R. del 12/06/2008), occorre verificare la necessità di avviare o meno il processo di Valutazione Ambientale Strategica al P.R.G.C. e sue Varianti e recepirla il risultato (anche in caso di esclusione) nel contenuto delle deliberazioni di adozione ed approvazione dello strumento urbanistico;
 - alla documentazione presentata non risulta acclusa la verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica ai sensi della L.R. n. 52/2000 *“Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico”*;
3. di trasmettere al Comune di Ciriè la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

Il Vicesegretario Generale
f.to N. Tutino

Il Presidente della Provincia
f.to A. Saitta